



DETERMINA N. 14/NOB DEL 5 AGOSTO 2020

Oggetto: Approvazione dell'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio riportato nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi indicati in tale documento istruttorio, di adottare la medesima determina;

VISTE la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) e la legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere di legittimità e di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Supporto agli organismi regionali di garanzia, nonché l'attestazione della copertura finanziaria previsti dall'articolo 3 della stessa legge regionale n. 30/2016;

DETERMINA

- di approvare l'accordo con il Comune di Ancona concernente la realizzazione del progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante" per l'anno 2020, secondo quanto indicato nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determina;
- di quantificare in € 2.000,00 la spesa a favore del medesimo Comune;
- di prenotare tale importo sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione dei progetti del Garante), codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Andrea Nobili



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge. L'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola.

Il Comune di Ancona, con PEC del 5 agosto 2020, acquisita con prot. n. 1030 nella stessa data, e facendo seguito ai contatti intercorsi, ha inviato al Garante la scheda del progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante" per l'anno 2020.

Tale progetto coinvolge le scuole del territorio ed affronta "il tema migratorio sotto una luce più ampia e più complessa collocandolo nella prospettiva di una nuova ecologia, capace di riconoscere che la questione climatica ha fatto emergere in maniera violenta l'inadeguatezza delle categorie analitiche e politiche con cui l'occidente ha costruito la relazione col mondo naturale, situando l'umanità all'interno di ecosistemi passivi e plasmati dal potere creatore dell'uomo". Il progetto è finalizzato, inoltre, a proporre "un percorso di riflessione condivisa, attraverso linguaggi diversi e un approccio multidisciplinare".

Nella sezione "Parlo Acqua", in particolare, saranno prodotte clip video sul tema dell'acqua, che saranno "l'incipit di un percorso laboratoriale educativo (realizzabile anche da remoto) rivolto ai giovani, che sarà presentato a scuole, enti e realtà associative". Le medesime clip verranno presentate ad Ancona, in occasione del Festival, che si svolgerà dal 13 al 15 novembre 2020, presso l'Auditorium Orfeo Tamburi della Mole Vanvitelliana.

Considerato il contenuto del progetto, il Garante ha ritenuto opportuno avviare con il Comune di Ancona una specifica collaborazione, per una spesa complessiva di €. 2.000,00.

A tale spesa si può fare fronte con le risorse iscritte a carico del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

Il responsabile del procedimento

(Elisa Moroni)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente determina con riferimento alla disponibilità iscritta sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante), Codice SIOPE 1040102003, del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, del Consiglio - Assemblea legislativa regionale.

REGISTRATA PRENOTAZIONE DI SPESA	
N. 59	DI €. 2.000,00
A CARICO DEL CAPITOLO N. 101150/07	
IN DATA	5/8/2020
FIRMA	[Firma]

Il responsabile della Posizione organizzativa
Risorse finanziarie
(Maria Cristina Bonci)



PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI
REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole di legittimità e di regolarità tecnica della presente determina.

Il dirigente

(Elisa Moroni)

La presente determina si compone di 6 pagine, di cui 3 pagine di allegati.

Il dirigente

(Elisa Moroni)



Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Ancona per la realizzazione del progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante"

TRA

Il Garante regionale dei diritti della persona, di seguito denominato "Garante", con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, C. F. 80006310421, rappresentato dall'avv. Andrea Nobili,

E

il Comune di Ancona, di seguito denominato "Comune", con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, C.F. 00351040423, rappresentato dal dott. Giovanni Montaccini, in qualità di dirigente della Direzione Cultura, politiche scolastiche ed educative,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti",

PREMESSO CHE

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) ha stabilito che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge;
- l'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale per i diritti della persona) ha disciplinato il medesimo organismo, al quale ha affidato i compiti inerenti l'ufficio del Difensore civico, l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti. L'articolo 10 della stessa legge regionale n. 23/2008 ha previsto che l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza è svolto al fine di assicurare la piena attuazione nel territorio regionale dei diritti e degli interessi, sia individuali che collettivi, dei minori, anche ai sensi di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) e dalla Carta europea dei diritti del fanciullo adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti. L'articolo 10, comma 2, ha affidato al Garante, in particolare, il compito di promuovere, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzate al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti, la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola;
- il Comune di Ancona, con PEC del 5 agosto 2020, ha presentato al Garante regionale dei diritti della persona il progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante";
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione in merito al medesimo progetto;
- il Garante e il Comune di Ancona, rispettivamente con determina n. _____ del _____ e con deliberazione di Giunta n. _____ del _____, hanno disposto in merito al progetto;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1

(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente accordo è finalizzato a disciplinare la collaborazione tra le Parti connesse alla realizzazione del progetto "Eduka - Area Educativa progetto Ka - Nuovo immaginario migrante", di seguito denominato "Progetto".

Articolo 3

(Impegni delle parti)



1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le seguenti azioni.
2. Il Garante si impegna:
 - a) ad assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle iniziative previste nel Progetto;
 - b) a collaborare, mediante l'impiego di proprio personale, al buon andamento del Progetto;
 - c) a trasferire al Comune, per la realizzazione del progetto, l'importo massimo complessivo di € 2.000,00.
3. Il Comune si impegna:
 - a) ad assumere il ruolo di Responsabile del Progetto;
 - b) a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto e, in particolare:
 - supervisionare e monitorare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi;
 - trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione del Progetto;
 - c) ad inviare, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione contabile e analitica dei costi sostenuti e documentati.

Articolo 4

(Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'Accordo per il relativo ambito di competenza:
 - a) il Garante, avvocato Andrea Nobili;
 - b) per il Comune di Ancona, il dott. Giovanni Montaccini, dirigente della Direzione Cultura, politiche scolastiche ed educative,

Articolo 5

(Durata dell'accordo)

1. L'Accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione e, comunque, non oltre il 15 dicembre 2020.

Articolo 6

(Liquidazione)

1. L'importo massimo complessivo di €. 2.000,00 è liquidato al Comune entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto.
2. L'importo liquidato non può superare le spese sostenute dal Comune.

Articolo 7

(Recesso)

1. Alle parti è data facoltà di recesso dal presente Accordo ai sensi dell'articolo 1373 del Codice civile.

Articolo 8

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a osservare e far osservare la riservatezza su notizie, dati, fatti o circostanze di cui si venga a conoscenza nell'ambito del presente accordo venuti a conoscenza durante la permanenza nelle strutture dell'altro ente, salvo che la divulgazione non sia stata debitamente autorizzata dai relativi responsabili dell'accordo.

Articolo 9

(Responsabilità)

1. Ognuna delle Parti esonera l'altra da ogni responsabilità per danni alle attrezzature o infortuni al personale che dovessero derivare dall'espletamento delle attività previste dal presente accordo.



Articolo 10

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, ai sensi della vigente normativa.

Articolo 11

(Sicurezza negli ambienti di lavoro)

1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse all'iniziativa, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.

Articolo 12

(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Garante regionale dei diritti della persona
Andrea Nobili

Per il Comune di Ancona
Giovanni Montaccini